Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 13 ottobre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1982, n. **735.**

Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale dello Stato incaricato dei controlli sui concorsi pronostici e sulle manifestazioni a premio e di sorte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 20 luglio 1982, n. 464;

Visti gli accordi del 1° luglio 1980 intervenuti tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e tra il Governo e l'Unione nazionale sindacati autonomi (U.N.S.A.), con i quali si è convenuto sulla esigenza di dettare una nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale dello Stato incaricato dei controlli sui concorsi pronostici e sulle manifestazioni a premio e di sorte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art 1.

Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale non dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato.

Art. 2.

I particolari limiti del lavoro straordinario da effettuarsi per le prestazioni di cui all'articolo precedente saranno annualmente autorizzati con la procedura prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 400 milioni annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione della legge 20 luglio 1982, n. 464.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di aver efficacia, per quanto concerne i servizi relativi ai controlli sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1982
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. **736.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/319 relativa ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 71/319 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua;

Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del presente decreto:

per misuratori o contatori volumetrici di liquidi si intendono gli strumenti destinati alla misura di volumi di liquidi diversi dall'acqua, nei quali il liquido provoca il movimento delle pareti mobili delle camere misuratrici, permettendo di misurarne volumi qualsiasi. Essi sono composti di un dispositivo misuratore e di un dispositivo indicatore;

per complesso di misurazione di liquidi si intende uno strumento di misura comprendente, oltre al contatore volumetrico e ai dispositivi accessori che possono essergli associati, tutti i dispositivi necessari ad

assicurare una misurazione corretta e, qualora esistano, i dispositivi che vengono aggiunti segnatamente per facilitare le operazioni.

Art. 2.

Ai contatori volumetrici di liquidi, descritti al capitolo I dell'allegato, ove sottoposti al controllo C.E.E., si applica la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee numero 71/316.

Il controllo C.E.E. dei predetti strumenti comprende l'approvazione C.E.E. del modello e la verificazione prima C.E.E. ed è effettuato secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Nella verificazione prima dei complessi di misurazione, in cui sono incorporati contatori volumetrici di liquidi muniti dei marchi e dei contrassegni C.E.E., si tollerano gli errori massimi di cui al capitolo II dell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 29

ALLEGATO

CAPITOLO I

PRESCRIZIONI RELATIVE AI CONTATORI DI LIQUIDI DIVERSI DALL'ACQUA

1. *Definizioni.*

1.1. L'erogazione parziale minima è il minor volume di liquido la cui misurazione sia autorizzata per un modello determinato.

1.2. Il volume ciclico è il volume di liquido che corrisponde al ciclo di funzionamento del dispositivo di misurazione, vale a dire al complesso dei movimenti al termine dei quali tutti gli organi interni mobili di tale dispositivo misuratore riprendono per la prima volta la posizione che avevano al momento iniziale.

1.3. Lo scarto periodico è la differenza massima registrata nel corso di un ciclo di funzionamento fra il volume generato dallo spostamento degli organi misuratori ed il corrispondente volume indicato dall'indicatore quando quest'ultimo sia collegato al dispositivo misuratore senza gioco o scorrimento, in modo da indicare alla fine del ciclo, e per tale ciclo, un volume pari al volume ciclico. Tale scarto può essere eventualmente ridotto mediante un appropriato dispositivo di correzione.

2. *Dispositivi indicatori.*

2.1. I contatori devono essere muniti di un dispositivo che indichi il volume misurato in centimetri cubi o millilitri, in decimetri cubi o litri, o in metri cubi.

2.2. Il dispositivo indicatore è composto da uno o più elementi; l'elemento che porta la scala con la divisione più piccola è chiamato « primo elemento ».

2.3. Il dispositivo indicatore dev'essere azionato dal dispositivo misuratore in modo sicuro e stabile, a mezzo di un collegamento meccanico o mediante un dispositivo magnetico permanente.

2.4.1. La lettura delle indicazioni dev'essere sicura, facile ed inequivocabile.

2.4.2. Se il dispositivo indicatore è composto di più elementi, il complesso dev'essere realizzato in modo da consentire la lettura del risultato della misurazione mediante semplice giustapposizione delle indicazioni dei vari elementi.

2.5. La portata massima del dispositivo indicatore dev'essere data dalla formula $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ o $5 \cdot 10^n$ unità di volume ammesse, dove « n » è un numero intero, positivo, negativo o nullo.

2.6 Il cambiamento d'indicazione di un elemento può essere continuo o discontinuo.

2.7. Se la parte mobile di un elemento ha un movimento continuo, una scala a tratti ed un segno di riferimento debbono permettere di determinare, in ogni posizione di arresto, il valore misurato.

2.8. La divisione del primo elemento deve corrispondere alla formula $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$, oppure $5 \cdot 10^n$ unità di volume ammesse.

2.9. Fatta eccezione per l'elemento avente la portata massima del dispositivo indicatore, il valore del giro di un elemento munito di scala interamente visibile deve corrispondere alla formula 10^n unità ammesse.

2.10. Qualora un elemento sia formato da una scala circolare fissa e da una lancetta indicatrice rotante, quest'ultima deve ruotare in senso orario.

2.11. Se un dispositivo indicatore è composto di più elementi, ogni giro della parte mobile di ciascun elemento con scala interamente visibile deve corrispondere al valore della divisione dell'elemento immediatamente successivo.

2.12. Su un dispositivo indicatore con più elementi, l'indicazione di qualsiasi elemento o moto discontinuo, salvo il primo, deve avanzare con un salto di cifra mentre l'elemento precedente effettua una frazione di giro pari al massimo ad un decimo. Quest'avanzamento deve terminare quando l'elemento precedente indica zero.

2.13. Quando un dispositivo indicatore è composto di più elementi e soltanto una parte delle scale del secondo elemento e dei successivi è visibile attraverso finestrelle, il movimento di questi elementi dev'essere discontinuo, mentre il movimento del primo elemento può essere continuo o discontinuo.

2.14. Se l'indicazione è data in cifre allineate e se il movimento del primo elemento è discontinuo, è ammessa la presenza di uno o più zeri fissi a destra dell'elemento stesso.

2.15. Quando la scala del primo elemento a movimento continuo è visibile soltanto in parte attraverso una finestrella, può risultarne un'ambiguità di lettura che si deve ridurre il più possibile. A tale scopo e per consentire la lettura mediante interpolazione, la finestrella corrispondente deve avere nel senso parallelo allo spostamento della scala una dimensione almeno pari ad 1,5 volte la distanza compresa fra gli assi di due tratti numerati consecutivi, in modo che almeno due tratti, di cui uno numerato, siano sempre visibili. La finestrella può essere asimmetrica rispetto al segno di riferimento fisso.

2.16. Sulle scale graduate a tratti, questi ultimi devono avere lo stesso spessore, costante su tutta la loro lunghezza, che non deve superare il quarto della distanza tra gli assi di due tratti consecutivi.
I tratti corrispondenti a $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ o $5 \cdot 10^n$ unità ammesse possono essere distinti soltanto mediante differenziazione della loro lunghezza.

2.17. La distanza reale o apparente fra gli assi di due tratti consecutivi non dev'essere inferiore a 2 mm.

2.18. L'altezza reale o apparente delle cifre non può essere inferiore a 4 mm.

3. *Dispositivi di registrazione.*

3.1. I contatori devono essere muniti di un dispositivo di registrazione che permetta di modificare il rapporto tra il volume indicato e il volume effettivo del liquido che ha attraversato il contatore.

3.2. Quando il dispositivo di registrazione modifica il rapporto in modo discontinuo, i valori consecutivi di tale rapporto non devono mai differire di oltre 0,002.

3.3. E' vietata la registrazione mediante un canale in derivazione sul contatore.

4. *Prescrizioni speciali relative all'erogazione parziale minima.*

4.1. Il valore dell'erogazione parziale minima dev'essere tale che ciascuno dei valori sotto indicati sia tutt'al più pari all'errore massimo tollerato su detta erogazione, stabilito ai punti II 2 e II 3:

1. volume corrispondente ad uno spostamento di 2 mm sulla scala del primo elemento indicatore, e ad un quinto del valore della divisione, se il primo elemento ha un movimento continuo;
2. volume corrispondente a due salti di cifra, quando il primo elemento ha un movimento discontinuo;
3. errore che, nell'impiego normale, risulti da giochi o slittamenti nella trasmissione del movimento del misuratore al primo elemento del dispositivo indicatore;
4. due volte lo scarto periodico.

4.2. Per stabilire l'erogazione parziale minima occorre inoltre tener conto, se necessario, dell'influenza degli organi complementari del complesso di misurazione, secondo le regole fissate dal decreto che attua la direttiva comunitaria su tale complessi.

4.3. L'erogazione parziale minima deve rispondere alla formula $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ o $5 \cdot 10^n$ unità ammesse, dove « n » è un numero intero, positivo, negativo, o nullo.

5. *Portata massima e portata minima.*

5.1. Le portate massima e minima sono fissate nel certificato di approvazione sulla base dei risultati ottenuti nel corso dell'esame per l'approvazione. Il contatore deve poter funzionare ai limiti della portata massima per un tempo determinato, stabilito dal certificato di approvazione, senza che siano notevolmente alterate le sue qualità metrologiche.

5.2. Il rapporto tra la portata massima e la portata minima dev'essere almeno pari a 10 per i contatori in generale ed a 5 per i contatori di gas liquefatti.

6. *Influenza della natura del liquido, della temperatura e della pressione.*

6.1. Il certificato di approvazione deve fissare il liquido od i liquidi alla misurazione dei quali il contatore è destinato, i limiti della temperatura del liquido da misurare, quando questi limiti siano inferiori a — 10° C o superiori a + 50° C, nonché la pressione massima di funzionamento.

6.2. L'esame effettuato ai fini dell'approvazione di un modello di contatore deve dimostrare che le variazioni nei valori dell'errore dovute alle variazioni massime delle caratteristiche dei liquidi, della loro pressione e temperatura, nei limiti che saranno stabiliti nel certificato di approvazione, non superino, per ciascuno di questi fattori, la metà dei valori fissati ai punti II 1, II 2 e II 3.

7. *Errori massimi tollerati sui soli contatori.*

7.1. Quando la verifica prima di un complesso di misurazione è preceduta da controlli metrologici ai sensi dell'art. 3 del solo contatore, gli errori massimi tollerati all'atto di tali controlli sono pari alla metà degli errori massimi tollerati di cui ai punti II 1, II 2 e II 3, ma non devono essere inferiori allo 0,3% della quantità misurata, quando il liquido utilizzato sia quello per il quale il contatore è destinato.

7.2. Se però l'insufficiente precisione del controllo non permette di applicare questa regola, il certificato di approvazione potrà aumentare gli errori massimi tollerati, nei limiti di quelli fissati ai punti II 1, II 2 e II 3.

7.3. Inoltre, il certificato di approvazione potrà ridurre e/o differenziare il valore degli errori massimi tollerati quando i controlli di cui sopra siano effettuati con uno solo dei liquidi previsti oppure con un liquido differente.
In quest'ultimo caso (cioè quando il liquido impiegato per detti controlli sia diverso da quello che il contatore dovrà misurare) il certificato di approvazione potrà stabilire valori di prova diversi da quelli compresi tra la portata massima e quella minima.

8. *Indicazioni.*

8.1. Sul quadrante dei dispositivi indicatori di ogni contatore oppure su una speciale targa segnaletica devono essere indicati in caratteri ben leggibili ed indelebili i seguenti dati:

a) contrassegno di approvazione C.E.E. del modello.
b) marchio di identificazione o ragione sociale del costruttore;
c) eventualmente, la denominazione particolare scelta dal costruttore;
d) numero del contatore e anno di fabbricazione;
e) volume ciclico;
f) portata massima e minima;
g) pressione massima di funzionamento;
h) intervallo di temperatura, qualora il liquido possa essere misurato a temperature inferiori a — 10° C o superiori a + 50° C;
i) natura del liquido o dei liquidi da misurare e limiti di viscosità, cinematica o dinamica, quando la sola indicazione della natura dei liquidi non sia sufficiente a caratterizzarne la viscosità.

8.2. Sul quadrante del dispositivo indicatore devono essere indicati in modo visibile i seguenti dati:
a) unità nella quale sono espressi i volumi misurati, o simbolo di questa unità;
b) erogazione parziale minima.

8.3. Qualora possa sorgere confusione, il senso del flusso del liquido dev'essere indicato mediante una freccia sull'involucro del dispositivo misuratore.

8.4. Sui contatori smontabili per liquidi alimentari il numero di identificazione o le sue ultime tre cifre devono essere ripetute sui pezzi la cui sostituzione può influire sul risultato della misurazione.

8.5. Il dispositivo indicatore può recare una denominazione ed un numero di identificazione particolare.

9. *Ubicazione dei marchi di verifica e dei sigilli.*

9.1. Una serie di sigilli di garanzia deve essere predisposta per impedire l'accesso alle parti che permettono di modificare il risultato della misurazione, nonché impedire lo smontaggio, anche parziale, del contatore, quando tale smontaggio non sia stato autorizzato nel certificato di approvazione (contatori smontabili per liquidi alimentari).

9.2. Su un pezzo essenziale del meccanismo misuratore, del dispositivo indicatore o del loro involucro deve essere predisposto uno spazio, visibile senza smontaggio, per apporvi il marchio di verifica C.E.E.

9.3. Il certificato di approvazione potrà stabilire che sui pezzi intercambiabili dei contatori smontabili sia predisposto accanto al numero di identificazione previsto al punto I 8.4. uno spazio destinato all'apposizione di un punzone.

CAPITOLO II

ERRORI MASSIMI TOLLERATI SUI COMPLESSI DI MISURAZIONE

1. Quando un contatore è montato in un complesso di misurazione, gli errori massimi, in più e in meno, tollerati in sede di verifica prima su tale complesso, nelle condizioni normali d'impiego e nei limiti di utilizzazione precisati nel certificato di approvazione sono stabiliti dalla seguente tabella, in funzione delle quantità misurate:

Quantità misurate	Errori massimi tollerati
—	—
da 0,02 a 0,1 litri	2 ml
da 0,1 a 0,2 litri	2 % della quantità misurata
da 0,2 a 0,4 litri	4 ml
da 0,4 a 1 litro	1 % della quantità misurata
da 1 a 2 litri	10 ml
2 litri ed oltre	0,5 % della quantità misurata

2. L'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima è però il doppio del valore stabilito al punto II 1; inoltre, qualunque sia la quantità misurata, il relativo errore massimo tollerato non è in nessun caso inferiore a quello tollerato sulla erogazione parziale minima.

3. A causa delle particolari difficoltà di controllo, gli errori massimi tollerati sono il doppio di quelli previsti ai punti II 1 e II 2, quando si applicano a complessi di misurazione di gas liquefatti o di altri liquidi misurati ad una temperatura inferiore a — 10° C o superiore a + 50° C, nonché quando si applicano a complessi la cui portata minima non supera 1 litro all'ora.

4. Se in verifica prima gli errori sono tutti nello stesso senso, uno almeno di essi non deve superare i limiti stabiliti al punto I 7.1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 737.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/348 relativa ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 71/348 del 12 ottobre 1971, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua:

Considerato che in data 10 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai « dispositivi accessori » per contatori volumetrici di liquidi diversi dall'acqua definiti nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Ai dispositivi accessori indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo C.E.E., si applica la disciplina stabilita nel decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316.

Essi sono sottoposti all'approvazione C.E.E. del modello e alla verificazione prima C.E.E.; quest'ultima deve essere eseguita contemporaneamente ai contatori cui sono associati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 31

ALLEGATO

Capitolo I

DISPOSITIVI DI AZZERAMENTO DEGLI INDICATORI DEI VOLUMI

1.1. Un dispositivo di azzeramento è un dispositivo che riporta a zero l'indicatore mediante un'operazione manuale oppure mediante un sistema automatico.

1.2. Il dispositivo di azzeramento non deve consentire il cambiamento del risultato della misurazione.

1.3. Quando l'operazione di azzeramento è iniziata, non deve essere possibile indicare un nuovo risultato di misurazione finché detta operazione non è terminata.

1.4. I requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3 non sono richiesti:

1.4.1. per gli indicatori il cui quadrante comporti l'iscrizione: « Vietato per la vendita diretta al pubblico » o altra indicazione equivalente, limitativa dell'impiego;

1.4.2. per gli indicatori a lancetta montati sui contatori la cui portata massima non superi 1.200 litri all'ora. Se questi contatori sono destinati ad operazioni di vendita non deve essere possibile aumentare l'indicazione mediante un'operazione manuale.

1.5. Sugli indicatori continui, lo scarto ammesso dopo ogni operazione di azzeramento rispetto all'indicazione zero è al massimo pari alla metà dell'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore, senza superare un quinto del valore di un intervallo della scala compreso tra due tratti numerati successivi (divisione numerata).

Sugli indicatori discontinui l'indicazione deve essere chiaramente zero.

Capitolo II

TOTALIZZATORI DEI VOLUMI

2.1. Un indicatore con dispositivo di azzeramento può essere munito di uno o più totalizzatori che indichino, addizionandoli, i vari volumi segnalati successivamente da tale indicatore.

2.2. I totalizzatori non devono essere muniti di un dispositivo di azzeramento.

2.3. I totalizzatori possono essere fabbricati unicamente sotto forma di indicatori a cifre allineate.

2.4. I totalizzatori possono essere disposti in modo da rimanere nascosti.

2.5. L'unità nella quale sono espressi i volumi totalizzati (o il suo simbolo) deve essere indicata e deve rispondere alle prescrizioni della direttiva per i contatori di liquidi diversi dall'acqua.

2.6. Il valore di una divisione del primo elemento di ciascun totalizzatore deve essere dato dalla formula $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ o $5 \cdot 10^n$ unità di volume ammesse, dove « n » è un numero intero positivo, negativo o zero. Esso deve essere pari o superiore al valore della divisione del primo elemento dell'indicatore con dispositivo di azzeramento.

2.7. Se è possibile vedere contemporaneamente le indicazioni dei totalizzatori e quelle dell'indicatore con azzeramento, le cifre dei totalizzatori devono avere dimensioni al massimo uguali alla metà delle dimensioni corrispondenti delle cifre dell'indicatore con azzeramento.

Capitolo III

DISPOSITIVI INDICATORI DEI VOLUMI A INDICAZIONI MULTIPLE (1)

3.1. Il dispositivo indicatore può avere vari quadranti. Inoltre, lo stesso strumento può essere munito di uno o più dispositivi indicatori ripetitori simultanei.

3.2. Le divisioni dei vari indicatori possono avere valori differenti ma l'erogazione parziale minima deve essere unica e fissata in funzione della divisione che conduce al valore massimo di tale erogazione parziale.

3.3. Le prescrizioni della presente direttiva e quelle sui contatori di liquidi diversi dall'acqua derivanti da norme emanate in attuazione di direttiva comunitaria nella materia si applicano a ciascun indicatore ed a ciascun quadrante.

3.4. Le indicazioni dei vari quadranti del dispositivo o dei dispositivi indicatori non devono presentare fra loro una differenza superiore all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante o sui vari quadranti.

Capitolo IV

INDICATORI DEI PREZZI

4.1. Gli indicatori dei volumi a cifre allineate muniti di dispositivo di azzeramento possono essere completati con un indicatore dei prezzi, anch'esso con cifre allineate e con dispositivo di azzeramento, il cui prezzo unitario è il prezzo dell'unità di volume usata per indicare i volumi.

4.2. Il prezzo unitario deve essere regolabile. Il prezzo unitario scelto deve essere segnalato.

4.3. I dispositivi di scelta e di segnalazione del prezzo unitario debbono essere accoppiati all'indicatore dei prezzi, di modo che il prezzo corrispondente ad un'operazione di misura sia sempre uguale al prodotto del prezzo unitario scelto e segnalato per il volume indicato.

4.4. Le prescrizioni relative agli indicatori dei volumi contenute nella direttiva sui contatori di liquidi diversi dall'acqua, nonché le disposizioni dei capitoli I, II e III del presente allegato, devono essere applicate per analogia agli indicatori dei prezzi, ad eccezione del punto 1.5 relativo all'azzeramento.

4.5. L'unità monetaria utilizzata, o il suo simbolo, deve figurare sul quadrante dell'indicatore dei prezzi.

4.6. Le dimensioni delle cifre dell'indicatore dei prezzi non debbono essere superiori a quelle delle cifre dell'indicatore dei volumi.

4.7. I dispositivi di azzeramento dell'indicatore dei prezzi e dell'indicatore dei volumi devono essere fabbricati in modo che l'azzeramento di uno dei due indicatori determini automaticamente l'azzeramento dell'altro.

(1) Le prescrizioni del capo III non si applicano alle trasmissioni a distanza diverse da quelle meccaniche.

4.8.1. Il prezzo di una quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore deve essere almeno pari ad un quinto del valore della divisione, ma non inferiore al prezzo corrispondente ad un intervallo di due millimetri sulla scala del primo elemento dell'indicatore dei prezzi, quando l'avanzamento della parte mobile di detto elemento è continuo.

Non è però necessario che questo intervallo di un quinto di divisione oppure di due millimetri corrisponda ad un valore inferiore ad uno dei seguenti valori monetari, indicati per i vari Paesi di impiego:

10 centesimi belgi o granducali,

1 centesimo francese,

1 cent olandese,

1 lira,

1 pfennig.

4.8.2. Il prezzo di una quantità pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore deve essere pari ad almeno due scatti di divisione, quando l'avanzamento della parte mobile del primo elemento dell'indicatore del prezzo è discontinuo.

Non è però necessario che lo scatto di divisione sia inferiore ad uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

4.9. La scarto costatato, nelle normali condizioni di uso, fra il prezzo indicato ed il prezzo calcolato sulla base del prezzo unitario e del volume indicato non deve essere superiore al prezzo della quantità pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore.

Non è però necessario che tale scarto sia inferiore a due volte uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

4.10. Sugli indicatori continui, lo scarto tollerato dopo ciascuna operazione di azzeramento rispetto all'indicazione zero deve essere al massimo pari alla metà del prezzo della quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore, senza superare il quinto del valore della divisione numerata.

Non è però necessario che tale differenza sia inferiore a uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

Sugli indicatori discontinui, l'indicazione deve essere chiaramente zero.

Capitolo V

DISPOSITIVI DI IMPRESSIONE

5.1. All'indicatore di un contatore può essere accoppiato un dispositivo numerico di impressione dei volumi.

5.2. Il valore dell'unità elementare di impressione deve essere dato dalla formula $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ o $5 \cdot 10^n$ unità autorizzate di volume, dove « n » è un numero intero, positivo, negativo o zero.

5.3. Il valore dell'unità elementare di impressione deve essere al massimo pari all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore.

5.4. Il valore dell'unità elementare di impressione deve essere indicato sul dispositivo di impressione.

5.5. Il valore impresso deve essere espresso in una delle unità autorizzate per l'indicazione dei volumi.

Le cifre, l'unità utilizzata o il suo simbolo ed eventualmente la virgola, devono essere impressi dallo strumento sullo scontrino.

5.6. Il dispositivo di impressione può imprimere segni di identificazione dell'erogazione parziale quali il numero d'ordine, la data, il numero d'identificazione dell'apparecchio, la natura del liquido.

5.7. Il dispositivo di impressione può essere fabbricato in modo che l'impressione possa venir ripetuta. In tal caso, i risultati dell'impressione devono concordare interamente e riportare uno stesso numero d'ordine.

5.8. Se il volume è determinato dalla differenza fra due valori impressi di cui uno può essere espresso con zeri, deve essere impossibile ritirare lo scontrino del dispositivo di impressione durante la misurazione.

5.9. Eccettuato il caso di cui al punto 5.8, il dispositivo di impressione deve essere munito di un dispositivo di azzeramento abbinato con quello dell'indicatore.

5.10. Lo scarto fra il volume indicato ed il volume impresso non deve essere superiore al valore dell'unità elementare di impressione.

5.11. Il dispositivo di impressione può indicare, oltre alla quantità misurata, il prezzo corrispondente oppure questo prezzo ed il prezzo unitario. Il dispositivo può anche imprimere soltanto il prezzo da pagare quando è collegato con un dispositivo indicatore dei volumi e dei prezzi, nel caso di vendita diretta al pubblico.

Le cifre, l'unità monetaria utilizzata o il suo simbolo ed eventualmente la virgola, devono essere impressi dallo strumento sullo scontrino.

Le cifre dei prezzi debbono avere dimensioni al massimo uguali a quelle delle cifre della quantità misurata.

5.12. Il valore dell'unità elementare di impressione dei prezzi deve essere dato dalla formula $1 \cdot 10^n$, $2 \cdot 10^n$ o $5 \cdot 10^n$ unità monetarie, dove « n » è un numero intero, positivo, negativo o zero. Detto valore non deve essere superiore al prezzo della quantità uguale all'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima indicata sul quadrante del dispositivo indicatore. Non è però necessario che il valore dell'unità elementare di impressione sia inferiore ad uno dei valori monetari precisati al punto 4.8.1.

5.13.1. Se il contatore è munito di un indicatore dei prezzi, la differenza fra il prezzo indicato ed il prezzo impresso non deve essere superiore ad un'unità elementare di impressione.

5.13.2. Se il contatore non è munito di un indicatore dei prezzi, la differenza fra il prezzo impresso ed il prezzo calcolato sulla base del volume indicato e del prezzo unitario deve rispondere alle condizioni fissate al punto 4.9.

Capitolo VI

DISPOSITIVI PREDETERMINATORI (1)

6.1. I contatori possono essere muniti di predeterminatori. I predeterminatori sono dispositivi che consentono di scegliere la quantità da misurare ed interrompono automaticamente il flusso del liquido quando è stata erogata la quantità scelta.

6.2. La quantità scelta è indicata manovrando un dispositivo con scale graduate e segni di riferimento oppure un dispositivo numerico.

6.3. Quando la predeterminazione può essere effettuata mediante vari comandi indipendenti gli uni dagli altri, il valore della divisione corrispondente ad un comando deve essere uguale all'ampiezza di predeterminazione del comando di portata immediatamente inferiore.

6.4. I predeterminatori possono essere congegnati in modo che la ripetizione della quantità scelta non richieda una nuova azione sui comandi.

6.5. Quando le cifre del dispositivo d'indicazione del predeterminatore sono distinte dalle cifre dell'indicatore, e se è possibile vederle contemporaneamente, le prime devono avere dimensioni al massimo uguali ai tre quarti delle dimensioni delle seconde.

6.6. L'indicazione della quantità scelta può, durante la misurazione, rimanere fissa oppure ritornare progressivamente a zero.

6.7. Lo scarto costatato nelle normali condizioni di uso tra la quantità predeterminata e la quantità segnalata dall'indicatore alla fine dell'operazione di misurazione non deve essere superiore alla metà dell'errore massimo tollerato sull'erogazione parziale minima.

6.8. Le quantità predeterminate e le quantità segnalate dall'indicatore devono essere espresse nella stessa unità. Questa ultima (o il suo simbolo) deve essere iscritta sul predeterminatore.

6.9. Il valore della più piccola divisione del predeterminatore non deve essere inferiore al valore della divisione del primo elemento dell'indicatore.

6.10. I predeterminatori possono essere muniti di un dispositivo che consenta di interrompere rapidamente, in caso di necessità, il flusso del liquido.

6.11. Allorché un predeterminatore è munito di un dispositivo che consenta di regolare il rallentamento dell'erogazione in fine di misurazione, deve essere previsto un dispositivo di piombatura se quest'ultimo è necessario per impedire la modifica di tale regolazione.

6.12. Le disposizioni di cui ai punti 6.7 e 6.11 non si applicano se un dispositivo di impressione (capitolo V) è abbinato al contatore per permettere il rilascio di uno scontrino impresso oppure se, in caso di vendita diretta al pubblico, il predeterminatore non risulta visibile.

6.13. I contatori con dispositivo indicatore dei prezzi possono anche essere muniti di un predeterminatore del prezzo. In questo caso il flusso del liquido è interrotto nel momento in cui la quantità erogata risponde al prezzo determinato in anticipo. Le disposizioni di cui ai punti da 6.1 a 6.12 si applicano per analogia.

Capitolo VII

SIGILLI DI GARANZIA

7.1. Deve essere prevista l'applicazione dei sigilli di garanzia atti ad impedire la rimozione dei dispositivi complementari e l'accesso ai pezzi che consentono di modificare il risultato della misurazione.

---

(1) Le prescrizioni del capo VI non si applicano agli apparecchi automatici a pagamento preventivo.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 8 ottobre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il memorandum d'intesa tra la C.E.E. e la Tunisia sul commercio dei prodotti tessili ed abbigliamento, concluso a Bruxelles il 20 luglio 1982;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione di camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), per uomo, donna, ragazzi e bambini (v.d. 60.04 cod. stat. da 190 a 260; 410; 500; 580; 710; 790; 890); di camicette, camicette-bluse e bluse a maglia non elastica né gommata o tessute, per donna,

ragazza e bambini (v.d. 60.05 cod. stat. da 220 a 250; v.d. 61.02 cod. stat. da 780 a 840); di camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo (v.d. 61.03 cod. stat. da 110 a 190), originarie della Tunisia è revocato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti sottoindicati, originari della Tunisia, è soggetta alla sorveglianza a fianco di ciascuno di essi indicata.

60.04 cod. stat. 410, 710	Camicie e camicette di fibre tessili sintetiche e di cotone, a maglia non elastica né gommata, per uomo e ragazzo	Autorizzazione automatica
60.05 cod. stat. da 220 a 250; 61.02 cod. stat. da 780 a 840	Camicette, camicette-bluse e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, ragazza e bambini	Autorizzazione automatica
61.03 cod. stat. da 110 a 190	Camicie e camicette, tessute, per uomo e ragazzo	Autorizzazione automatica

Pertanto l'annesso II alla circolare 22/76 protocollo n. 349200 dell'8 novembre 1976 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 8 ottobre 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° ottobre 1982.

Determinazione dell'addizionale di cui all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, da applicarsi, per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 agosto 1981, sul premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che alla copertura dei maggiori oneri, derivanti per la gestione industria, dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del citato testo unico si deve provvedere — fino a quando non saranno emanati ed entrati in vigore premi che considerino anche la copertura degli oneri predetti — con una addizionale sui premi in misura non superiore al 20 per cento;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1981, con il quale sono stati approvati premi speciali adeguati per l'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, con decorrenza dal 1° settembre del 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1981);

Viste le risultanze di gestione per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 agosto 1981, relative all'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Ritenuto che l'addizionale in questione deve trovare applicazione, per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 agosto 1981, sul premio speciale unitario di cui all'articolo 42 del citato testo unico relativo all'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1981, che ha fissato l'addizionale per l'anno 1980 nella misura massima del 20 per cento;

Decreta:

L'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 agosto 1981, al premio speciale unitario previsto dall'articolo 42 del testo unico stesso, relativo all'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, è fissata nella misura del 20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1982

Il Ministro: DI GIESI

(4859)

DECRETO 6 ottobre 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola AGR.IN.CO. - Agricoltura in cooperativa - Società cooperativa a r.l., in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della cooperativa agricola « AGR.IN.CO. - Agricoltura in cooperativa - Soc. coop. a responsabilità limitata », con sede in Spoleto (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola « AGR.IN.CO. - Agricoltura in cooperativa - Società coop. a responsabilità limitata », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito notaio Angelini Rota in Trevi in data 4 giugno 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Corrado Maggesi, nato a Perugia il 20 maggio 1945, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro: Di Giesi

(4943)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 2 agosto 1982.
Istituzione in Bouaké (Costa d'Avorio) di un'agenzia consolare di seconda categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in Bouaké (Costa d'Avorio) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Abidjan e con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Katiola, Boudoukou, Ferkéssedougou, Korhogo, Boundiali, Odiénné, Seguela.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1982

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1982
Registro n. 13 *Esteri, foglio n.* 329

(4969)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 giugno 1982, n. **738.**
Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in un appartamento sito in Milano, via Monte Ceneri, 62, del peritato valore di L. 43.000.000, disposta dalla signora Alice Cappello in favore della sezione provinciale di Milano con testamento olografo 14 ottobre 1974, pubblicato in data 20 marzo 1980, numero 41020/7703 di repertorio, a rogito dott. Carlo Defant, notaio in Trento, registrato in data 21 marzo 1980 al n. 3028.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 237

DECRETO 17 giugno 1982, n. **739.**
Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 1.000.000 depositata presso la Banca commerciale italiana in due libretti al portatore intestati alla signora Dina Rocco, disposto dalla stessa signora Dina Rocco in favore del comitato provinciale C.R.I. di La Spezia con testamento olografo 23 marzo 1977, pubblicato in data 26 gennaio 1978, n. 75203/13574 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Carpena, notaio in La Spezia, registrato a La Spezia, in data 31 gennaio 1978 al n. 724.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 234

DECRETO 29 giugno 1982, n. **740.**
Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella somma di L. 22.752.499, disposta dal signor Angelo Giordano con testamento 14 gennaio 1938, omologato dalla corte delle successioni della Contea del Bronx (U.S.A.) con provvedimento 20 ottobre 1975, registrato negli atti di ultima volontà al n. 604, pag. 424.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 231

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fisciano.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Fisciano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 52.200.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 94.526.000 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. C.A.M. in liquidazione e S.r.l. Meridional Can. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4844)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pollica.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Pollica è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.100.000, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 19.879.626 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Somit Cannetiello. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4845)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Sava.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Sava è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 469.300.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 552.442.264 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Socovin - Soc. coop. edile ed artigiana della ditta De Stradis Giuseppe. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(4846)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vieste e Pizzo

Con decreto 5 agosto 1982 del Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 978 sita nel comune di Vieste (Foggia) località «Scialara» distinta nel nuovo catasto terreni del suddetto comune al foglio n. 14 particella 497.

Con decreto 6 agosto 1982 del Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 75 sita nel comune di Pizzo (Catanzaro) distinta nel nuovo catasto terreni del suddetto comune al foglio n. 27 particella 60 e nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 9 particella 46.

(4869)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Laveno Lago (Varese), è prolungata al 29 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica di Colleferro con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione con stabilimento in Napoli, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipe Nobel con sede in Roma e stabilimento in Spilamberto (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 luglio 1982 al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4945)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quattrocentootto posti di operaio dello Stato nella categoria degli specializzati, qualificati e comuni nel ruolo dei servizi generali per enti e stabilimenti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie dgli operai dell'amministrazione dello Stato ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, che autorizza le amministrazioni dello Stato a bandire pubblici concorsi con le procedure previste dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1982, registro n. 7 Difesa, foglio n. 76, modificato con decreto ministeriale 6 luglio 1982, in corso di registrazione, con i quali sono stati determinati i posti da destinare ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 347, con cui è stato stabilito che il numero complessivo dei posti disponibili nel 1982 per i quali il Ministero della difesa è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di operai è determinato in tremilatrecentoottantotto unità ripartite come segue:

operai specializzati . . . . n. 2.108
operai qualificati . . . . » 1.086
operai comuni . . . . » 194

Considerato che sono state fatte salve le riserve di legge a favore dei beneficiari previste dalle norme vigenti;

Considerato altresì che in atto si ravvisa l'esigenza di indire con carattere di priorità pubblici concorsi per quattrocentotto posti nel ruolo dei servizi generali (così ripartiti: trecentoquarantanove nella categoria degli specializzati, trentacinque nella categoria dei qualificati, ventiquattro nella categoria dei comuni), al fine di far fronte ad inderogabili esigenze di servizio, ferma restando, comunque, la riserva dell'amministrazione di mettere a concorso, non appena sarà possibile, i restanti posti per i quali la Presidenza del Consiglio ha dato la propria autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa, per le esigenze degli enti e stabilimenti dell'Aeronautica militare ubicati nelle seguenti regioni:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
		PIEMONTE	
Cuoco .	specializzato	14	Cameri (Novara), Castel D'Annone (Asti), Novara, Torino-Caselle
Famiglio . .	specializzato	11	Cameri (Novara), Castel D'Annone (Asti), Novara, Torino-Caselle
		LOMBARDIA	
Cuoco .	specializzato	25	Ghedi (Brescia), Linate (Milano), Milano, Montichiari (Brescia), Mortara (Pavia)
Famiglio	specializzato	15	Gallarate (Varese), Ghedi (Brescia), Milano, Montichiari (Brescia), Mortara (Pavia), Linate (Milano)

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
		VENETO	
Cuoco	specializzato	40	Bovolone (Verona), Ceggia (Venezia), Chioggia (Venezia), Conselve (Padova), Istrana (Treviso), Lame di Concordia (Venezia), Monte Calvarina (Vicenza), Monte Venda (Padova), Padova, Sanguinetto (Verona), Tonezza del Cimone (Vicenza), Treviso, Vigodarzere (Padova), Villafranca (Verona), Zelo (Rovigo)
Famiglio	specializzato	27	Bovolone (Verona), Ceggia (Venezia), Chioggia (Venezia), Conselve (Padova), Istrana (Treviso), Lame di Concordia (Venezia), Monte Calvarina (Vicenza), Monte Venda (Padova), Padova, Sanguinetto (Verona), Treviso, Villafranca (Verona), Zelo (Rovigo)
Famiglio	qualificato	10	Istrana (Treviso), Monte Venda (Padova), Padova, Treviso, Villafranca (Verona)
		FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Cuoco	specializzato	7	Aviano (Pordenone), Cordovado (Pordenone), Maniago (Udine), Udine-Rivolto
Famiglio	specializzato	6	Cordovado (Pordenone), Udine-Rivolto
		TRENTINO-ALTO ADIGE	
Cuoco	specializzato	4	Dobbiago (Bolzano)
Famiglio	specializzato	8	Dobbiago (Bolzano)
		LIGURIA	
Cuoco	specializzato	3	Capo Mele (Savona), Genova-Sestri
Famiglio	specializzato	2	Capo Mele (Savona)
		EMILIA-ROMAGNA	
Cuoco	specializzato	23	Cervia (Ravenna), Poggio Renatico (Ferrara), Fornovo Taro (Parma), Monte Cimone (Modena), Piacenza, Rimini (Forlì)
Famiglio	specializzato	13	Cervia (Ravenna), Poggio Renatico (Ferrara), Piacenza, Rimini (Forlì)
Famiglio	qualificato	2	Cervia (Ravenna) Rimini (Forlì)
		TOSCANA	
Cuoco	specializzato	21	Firenze, Grosseto, Pisa, Poggio Ballone (Grosseto), Porto S. Stefano (Grosseto)
Famiglio	specializzato	11	Grosseto, Pisa, Poggio Ballone (Grosseto), Porto S. Stefano (Grosseto)
Famiglio	comune	6	Grosseto, Pisa

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
	MARCHE		
Cuoco	specializzato	12	Falconara (Ancona), Loreto (Macerata), Macerata, Porto Potenza Picena (Macerata)
	UMBRIA		
Famiglio	qualificato	1	Orvieto (Terni)
	LAZIO		
Cuoco	specializzato	42	Acquasanta (Roma), Centocelle (Roma), Ciampino (Roma), Furbara (Roma), Guidonia (Roma), Monte Cavo (Roma), Monterotondo (Roma), Pratica di Mare (Roma), Roma, Terminillo (Rieti), Torricola (Roma), Viterbo
Famiglio	specializzato	7	Ciampino (Roma), Orte (Viterbo), Pratica di Mare (Roma), Terminillo (Rieti)
Famiglio	qualificato	2	Monte Cavo (Roma), Monterotondo (Roma)
Famiglio	comune	4	Pratica di Mare (Roma)
	ABRUZZO E MOLISE		
Cuoco	specializzato	2	Pescara
Famiglio	qualificato	1	Pescara
Famiglio	comune	1	Pescara
	CAMPANIA		
Cuoco	specializzato	1	Capua (Caserta)
Famiglio	qualificato	3	Capua (Caserta), Licola (Napoli)
	CALABRIA		
Cuoco	specializzato	6	Crotone (Catanzaro), Montescuro (Cosenza)
Famiglio	qualificato	2	Crotone (Catanzaro), Montescuro (Cosenza)
	PUGLIA		
Cuoco	specializzato	33	Amendola (Foggia), Bari, Brindisi, Francavilla Fontana (Brindisi), Gioia del Colle (Bari), Grottaglie (Taranto), Lecce, Martina Franca (Taranto), Monte Jacotenente (Foggia), Mungivacca (Bari), Otranto (Lecce), Palese Macchie (Bari), Taranto
Famiglio	qualificato	2	Monte Jacotenente (Foggia), Otranto (Lecce)
Famiglio	comune	4	Amendola (Foggia), Monte Jacotenente (Foggia), Otranto (Lecce)

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
		SICILIA	
Cuoco	specializzato	15	Boccadifalco (Palermo), Catania, Marsala (Trapani), Siracusa, Trapani-Birgi, Vizzini (Catania), Comiso (Ragusa)
Famiglio	qualificato	6	Marsala (Trapani), Siracusa, Trapani-Birgi, Vizzini (Catania), Comiso (Ragusa)
Famiglio	comune	9	Catania, Marsala (Trapani), Trapani-Birgi, Comiso (Ragusa)
		SARDEGNA	
Cuoco	specializzato	1	S. Avendrace (Cagliari)
Cuoco	qualificato	4	Alghero (Sassari), Elmas (Cagliari), Monturpinu (Cagliari), Serrenti (Cagliari)
Famiglio	qualificato	2	Alghero (Sassari), Monturpinu (Cagliari)

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

f) avere adempiuto gli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Per coloro che intendono partecipare ai concorsi indetti per gli enti e stabilimenti militari ubicati nella provincia di Bolzano, è richiesto, altresì, il requisito della conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, da comprovare nei modi indicati nel successivo art. 11 del presente bando.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 90, per avere conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso, e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1-*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 3.000 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, n. 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) il concorso al quale si chiede di partecipare (dovrà indicarsi espressamente: qualifica di mestiere, categoria, numero dei posti, regione).

Inoltre dovranno indicare:

a) i titoli di appartenenza alle categorie di cui al precedente art. 3 eventualmente posseduti;

b) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il preciso recapito (via, città, codice postale) ed il comune di attuale residenza.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali o per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi per operaio specializzato o qualificato saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale concorrono.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità e che possono far valere i titoli per la preferenza a parità di merito devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, n. 4 - Roma, entro il termine di venti giorni dalla data sotto la quale hanno sostenuto la prova, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la preferenza a parità di merito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 10.

Pubblicazione della graduatoria

Le graduatorie dei vincitori e quella dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 3.000 (salva la possibilità di presentare, quando consentito dalle vigenti norme, dichiarazioni sostitutive):

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 3.000 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e per i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati od i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili dovranno produrre un certificato (anch'esso su carta da bollo da L. 3.000) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti

la natura ed il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi indetti per gli enti e stabilimenti militari ubicati nella provincia di Bolzano dovranno produrre l'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonchè il personale richiamato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolamentazione dei documenti

L'amministrazione ha la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione di imperfezioni formali dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico od a prova d'arte, nonchè per l'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Ai candidati che siano già operai nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, ferma restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1982
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 4

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione -
Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 in data 13 ottobre 1982.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai . . . . . del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa, indetto per la regione . . . . . . (indicare espressamente: qualifica di mestiere; categoria; numero dei posti; regione).

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo dei servizi generali del Ministero della Difesa, indetto per la regione . . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di avere diritto alla equiparazione perchè . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (ovvero non avere titolo all'elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuni dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme;

9) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di nomina dovrà prestare servizio per almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione e che potrà eccezionalmente nel periodo stesso essere trasferito ad altra sede per inderogabili esigenze di servizio.

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione . . . . in qualità di . . . .).

Nel caso che il candidato concorra per posti di lavoro riferiti ad enti e stabilimenti militari siti nella provincia di Bolzano, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente di essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni.

Data,

Firma

(Visto per l'autenticità della firma)

(4874)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la terza cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma alle ore 9 del centoquindicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4930)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 280 dell'11 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 13 - Area livornese, in Livorno: Concorsi pubblici di personale del ruolo tecnico.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore nel ruolo tecnico professionale e assistente nel ruolo tecnico professionale.

R E G I O N I

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 16.

Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà definito il piano regionale dei trasporti ed in attuazione delle disposizioni dei titoli II e III della legge 10 aprile 1981, n. 151, la presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione destinati a contribuire alle spese di gestione ed a quelle di investimento di servizi pubblici di linea per viaggiatori di competenza regionale e la vigilanza sulla regolarità dei servizi stessi.

Titolo I

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO

Art. 2.

L'amministrazione regionale assegna contributi agli enti, imprese ed aziende pubbliche, con esclusione delle gestioni governative, ed alle imprese private concessionarie di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionale con lo obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi ordinari di trasporto pubblico di linea.

I contributi sono determinati annualmente calcolando:

a) il costo economico standardizzato dei servizi, da stabilirsi annualmente con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore dei trasporti, con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione. Il costo economico standardizzato dei servizi potrà essere ricalcolato ove nel corso dell'anno intervengono sensibili variazioni negli elementi che lo compongono;

b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione delle tariffe regionali, determinati annualmente con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore dei trasporti, tenendo conto del volume e del tipo di utenza servita, quale può desumersi dai dati storico-statistici e dagli accertamenti effettuati in sede di vigilanza sui servizi;

c) l'ammontare delle somme da erogare entro i limiti dello stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'erogazione dei contributi avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze delle linee ordinarie risultanti dagli atti di concessione. Non sono ammesse a contributo le percorrenze delle linee a contratto, di quelle di gran turismo, internazionali ed occasionali. Sono incluse nel computo le percorrenze delle corse intensificative e plurime se inserite nell'orario approvato dall'assessorato regionale dei trasporti e quelle delle corse bis se regolarmente segnalate all'organo concedente.

Nelle more della determinazione dei contributi con le modalità previste nel comma secondo, agli enti, imprese ed aziende sono attribuiti acconti trimestrali, commisurati alle percorrenze del trimestre e calcolati sulla base dell'entità dei contributi erogati nell'anno precedente, maggiorata della media aritmetica dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi all'ingrosso verificatosi nel biennio antecedente. E' fatto salvo per il 1982 quanto stabilito *dall'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1982, n. 13.*

Con l'erogazione dell'ultima quota trimestrale si procederà al conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nei trimestri precedenti, rapportando i contributi all'entità dello stanziamento previsto nell'anno dal bilancio regionale.

Le variazioni di percorrenza verificatesi nell'ultimo trimestre potranno essere conguagliate con l'erogazione della prima trimestralità dell'anno successivo.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali restano a carico dei singoli enti, imprese ed aziende di trasporto.

Art. 3.

Gli enti, imprese ed aziende pubbliche e private che intendono chiedere i contributi di gestione per l'anno 1982 devono trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'assessorato regionale dei trasporti apposita domanda in carta da bollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per gli anni successivi al 1982 le istanze dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiedono i contributi. Per i servizi ordinari di nuova istituzione la domanda di contributo deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di attivazione del servizio stabilita nel provvedimento di concessione.

I concessionari privati dovranno allegare all'istanza, pena l'esclusione dai benefici:

1) l'elenco delle linee ordinarie in concessione per le quali si chiede il contributo con l'indicazione dei chilometri da disciplinare e delle percorrenze che si prevede di effettuare nello anno;

2) la certificazione dell'ufficio del Fondo autoferrotranvieri dell'INPS - Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per i dipendenti nell'anno antecedente a quello per il quale si chiedono i contributi;

3) la certificazione degli uffici competenti del Ministero del lavoro attestante l'integrale applicazione del contratto di lavoro ai dipendenti nell'anno antecedente a quello per il quale si chiedono i contributi.

Art. 4.

Gli enti, imprese ed aziende pubbliche devono trasmettere all'assessorato regionale dei trasporti, entro trenta giorni dalla loro approvazione e in ogni caso entro il 30 giugno di ciascun anno, il proprio bilancio di previsione, approvato e reso esecutivo dagli organi di controllo, il consuntivo dell'anno precedente, nonché una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli standardizzati regionali fissati annualmente dalla giunta regionale.

I concessionari privati devono inviare all'Assessorato dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno:

1) il conto economico consuntivo della gestione conforme al modello regionale e relativo all'anno precedente. Al conto economico dovranno essere allegati:

a) fotocopia del registro dei corrispettivi;
b) fotocopia del registro delle fatture emesse;
c) fotocopia del registro degli acquisti;
d) fotocopia del modello 770 per le sole aziende che hanno dipendenti;

2) una tabella di raffronto fra i propri costi effettivi e quelli standardizzati regionali.

Art. 5.

L'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione del rispetto del contratto di lavoro e delle leggi sociali vigenti.

Per quegli enti, aziende e imprese che non abbiano ottemperato al pagamento delle somme dovute al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi né alla diffida operata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai termini del secondo comma *dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889,* l'assessorato regionale dei trasporti, nell'esclusivo interesse dei dipendenti delle imprese concessionarie, è autorizzato, nei limiti del contributo da erogare da parte dell'amministrazione regionale, a provvedere d'ufficio al versamento delle somme dovute al fondo medesimo, per i contributi e loro accessori.

Art. 6.

Sono esclusi o decadono dal beneficio dei contributi di esercizio per l'anno in riferimento i concessionari privati:

a) che non applicano il contratto nazionale di lavoro vigente ai propri dipendenti o non rispettano le leggi sociali;

b) che non esercitano regolarmente i servizi pubblici di linea per i quali chiedono i contributi, secondo il programma indicato nel disciplinare o nell'atto di concessione e l'orario approvato, che sospendono i servizi senza l'autorizzazione preventiva dell'assessorato regionale dei trasporti o non attivano le linee di nuova concessione nel termine assegnato, fatto salvo il caso di forza maggiore;

c) che espongono nella domanda o nella documentazione intese ad ottenere i contributi, dati di fatto non veritieri accertati *dall'assessorato regionale dei trasporti.*

L'esclusione o la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate sono disposti con decreto dell'assessore dei trasporti previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con proprie risorse finanziarie, alla concessione alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori di contributi di esercizio per gli anni 1979, 1980 e 1981 in misura di lire 250 per il 1979, di lire 300 per 1980 e di lire 350 per il 1981, per autobus-chilometro, in relazione alle percorrenze risultanti dagli atti di concessione nei singoli anni predetti.

Non sono ammesse a contributo le linee di gran turismo, le linee a contratto, le internazionali e le occasionali e ordinarie delle quali, all'atto dell'erogazione risulti cessato l'esercizio, anche se esercitate negli anni 1979, 1980 e 1981.

Le domande in carta legale e corredate dalla documentazione dovranno essere presentate all'assessorato regionale dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Boleltino Ufficiale della Regione.

La domanda di contributi dovrà essere corredata da:

1) la dichiarazione, con assunzione di piena ed incondizionata responsabilità, del titolare o legale rappresentante dell'impresa di avere esercitato regolarmente i servizi e di aver effettivamente percorso i chilometri per i quali si chiede il contributo;

2) l'elenco delle linee ordinarie in concessione per le quali si chiede il contributo con l'indicazione dei chilometri quali risultano dal disciplinare o dall'atto di concessione, o dei chilometri inferiori effettivamente percorsi;

3) la certificazione dell'ufficio del Fondo autoferrotranvieri dell'INPS - Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per i dipendenti negli anni cui si riferiscono i richiesti contributi;

4) la certificazione degli uffici competenti del Ministero del lavoro attestante l'integrale applicazione del contratto di lavoro ai dipendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto dello assessore regionale dei trasporti, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Al fine di consentire alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori, di dare applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, l'amministrazione regionale concede un contributo forfettario di L. 156.000 (centocinquantaseimila) per 60 (sessanta) mensilità, al lordo degli oneri sociali a carico del lavoratore, per ogni dipendente iscritto nel libro matricola aziendale nel periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1980.

Nel caso di inizio, cessazione o sospensione del rapporto di lavoro da parte di lavoratori nel corso del periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1980, saranno corrisposti alle aziende

tanti sessantesimi dell'importo di cui al comma precedente quanti sono i mesi di servizio prestati da parte dei lavoratori medesimi nel periodo presso l'azienda, considerando mese intero le frazioni superiori a quindici giorni.

Tale importo è assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'azienda per i quali l'amministrazione regionale interverrà, ad integrazione del pagamento dei relativi oneri, per una quota mensile per ciascun dipendente di L. 31.496, pari al 20,19 per cento della quota forfettizzata di cui al primo comma del presente articolo, restando a carico dell'azienda la residua quota di oneri sociali di sua competenza.

Le somme saranno erogate, con decreto dell'assessore dei trasporti, alle aziende concessionarie che presenteranno domanda per l'ottenimento dei benefici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Le domande dovranno essere corredate da copia autentica dei libri matricola relativi al periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1980 e da una dichiarazione con la quale il concessionario intende assumere piena e completa responsabilità penale e civile sulla veridicità dei dati contenuti nei libri stessi.

Titolo II

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Art. 9.

Al fine di favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco del materiale rotabile destinato al trasporto di persone in servizio pubblico di linea, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi la Regione contribuisce alle spese di investimento degli enti, imprese ed aziende che esercitano servizi pubblici ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionale, con esclusione delle gestioni governative.

L'acquisto di materiale rotabile dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma quarto, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Per l'acquisto di materiale rotabile potranno essere concessi contributi sul costo della fornitura con esclusione dell'IVA nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile agli enti, imprese ed aziende pubbliche e del 50 per cento della spesa ammissibile alle imprese ed aziende private.

Ciascuna azienda pubblica di trasporto urbano dovrà destinare parte del finanziamento assegnato all'acquisto di almeno un veicolo adattato con l'eliminazione delle barriere architettoniche per favorire l'accesso degli invalidi non deambulanti.

I contributi per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito con le relative attrezzature e sedi, nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile con esclusione dell'IVA, possono essere concessi esclusivamente ad enti, imprese ed aziende pubbliche.

Alla costruzione od ammodernamento di sedi e di officine-deposito non può essere destinato più del 25 per cento della somma che sarà attribuita dallo Stato alla Regione sul fondo nazionale trasporti per investimenti. Tale percentuale dovrà essere valutata in riferimento ai finanziamenti complessivi dell'intero quadriennio 1981-84.

Per gli enti, imprese ed aziende pubbliche l'amministrazione regionale, tenuto conto delle loro esigenze, d'intesa con gli enti locali interessati per quanto di loro competenza ed in concorso con gli stessi, è autorizzata ad integrare la misura del contributo entro i limiti delle somme a tal fine stanziate nel bilancio regionale.

Art. 10.

Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi di fabbrica di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

I veicoli acquistati con contributo regionale dovranno essere adibiti esclusivamente alle linee ordinarie, con esclusione di quelle a contratto e delle corse fuori linea. Chiara indicazione dell'intervento regionale, ai sensi della presente legge e della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, dovrà essere apposta sulle fiancate del veicolo secondo le modalità che saranno disposte dall'assessore regionale dei trasporti.

I veicoli acquistati con contributo regionale non potranno essere alienati prima del compimento del settimo anno dall'immatricolazione se non dietro specifica autorizzazione della regione autonoma della Sardegna, e previo rimborso alla Regione stessa di un settimo del contributo per ogni anno mancante al compimento del settimo.

In caso di cessazione di attività dell'azienda con subentro di altro concessionario pubblico o privato nei servizi, il materiale rotabile che è stato oggetto di contributo potrà essere ceduto al subentrante al prezzo di mercato dell'usato depurato del contributo.

L'ammontare del contributo regionale ed i vincoli di utilizzo e di alienabilità di cui ai precedenti commi secondo e terzo, dovranno essere annotati sulla carta di circolazione e sul foglio complementare del veicolo, dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dal conservatore del pubblico registro automobilistico.

Art. 11.

Per gli anni 1981 e 1982 le domande di contributo per l'acquisto di veicoli e quelle per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito e sedi degli enti, imprese ed aziende pubbliche, debbono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'assessorato regionale dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna. Per gli anni successivi le istanze debbono essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le domande di contributo per l'acquisto di materiale rotabile devono indicare il tipo ed il modello dei veicoli da acquistare nell'anno, precisando se trattasi di incremento o sostituzione del parco; i veicoli da sostituire dovranno essere individuati con l'indicazione della targa e dell'anno di prima immatricolazione.

Alle domande degli enti, imprese ed aziende pubbliche debbono essere allegati i programmi pluriennali di sviluppo debitamente approvati dagli organi di controllo, comprensivi del piano di rinnovamento ed incremento del parco ed i progetti relativi alla costruzione o ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito e sedi per i quali si chiedono i finanziamenti.

Per la ripartizione dei contributi alle aziende sulla base delle istanze presentate e ritenute ammissibili, la giunta regionale approva un programma annuale o pluriennale di riparto dei fondi, entro l'ambito delle disponibilità finanziarie.

Ove le somme disponibili non fossero sufficienti ad accogliere tutte le istanze ammissibili, le somme medesime saranno suddivise fra aziende pubbliche e private in proporzione diretta alle percorrenze di linea ordinaria affettuate nell'anno ed all'utilizzo dei veicoli in dotazione alle linee medesime.

Previa virtualizzazione delle percorrenze urbane reali mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,5 la ripartizione delle somme tra le aziende pubbliche sarà effettuata con gli stessi parametri indicati nel comma precedente.

Il riparto tra le aziende di trasporto urbano verrà effettuato sulla base dei posti per chilometro offerti rapportato al numero degli abitanti.

Nel caso che le richieste ammissibili eccedono le disponibilità finanziarie, la giunta regionale approva un'apposita graduatoria degli enti, imprese ed aziende aventi diritto, secondo i criteri di cui al comma precedente, della quale verrà data comunicazione a tutti gli interessati.

Qualora il contributo sia concesso per l'esecuzione di lavori pubblici, volti alla costruzione di opere o impianti fissi, l'assessorato regionale dei trasporti procede all'erogazione del contributo con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Art. 12.

I contributi per l'acquisto di veicoli, tecnologie di controllo e attrezzature di officine-deposito, sono erogati con decreto dell'assessore regionale dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e collaudo. Per il materiale rotabile dovranno essere prodotti atto o dichiarazione di vendita con relativa fattura; per il restante materiale la sola fattura.

Per le aziende private l'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione della certificazione liberatoria dell'ufficio del Fondo autoferrotranvieri dell'INPS - Roma, attestante il regolare versamento dei contributi sociali per il personale dipendente e della certificazione dell'ufficio periferico del Ministero del lavoro competente relativa all'applicazione integrale ai dipendenti del contratto di lavoro vigente.

Con decreto dell'assessore dei trasporti, previa presentazione delle deliberazioni esecutive di acquisto corredate dai preventivi dell'industria fornitrice, potranno essere concessi alle aziende

pubbliche acconti in misura non superiore al 75 per cento dell'importo ammesso a contributo per acquisto di veicoli, tecnologie di controllo e di attrezzature di officine-deposito.

La residua parte del contributo sarà erogata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto acquisto e collaudo.

Nel caso che l'azienda pubblica non presenti la documentazione dell'acquisto e collaudo entro il termine assegnato all'atto dell'erogazione dell'acconto, l'assessore regionale dei trasporti dispone la revoca della concessione stessa e provvede al recupero della somma assegnata a titolo di acconto.

Nel caso che la fornitura ammessa a contributo sia stata effettuata a rate con finanziamento del fornitore o dell'istituto di credito, il contributo ammesso dovrà essere versato dall'amministrazione regionale direttamente al fornitore o all'istituto finanziatore.

Art. 13.

Decadono dal diritto al contributo gli enti, imprese ed aziende concessionarie che adibiscono i veicoli acquistati con contributo ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione o che non applicano il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Accertate le violazioni in sede di vigilanza sulla regolarità dei servizi l'assessore regionale dei trasporti con proprio decreto, previa deliberazione di giunta, dispone la decadenza ed il recupero delle somme erogate.

Titolo III

VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ DEI SERVIZI

Art. 14.

L'assessore dei trasporti impartisce agli enti, imprese ed aziende che esercitano servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dei servizi stessi. Al riguardo trovano applicazione le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

La vigilanza sulla regolarità dei servizi è esercitata dall'assessorato dei trasporti e viene svolta dal personale regionale, designato con decreto dell'assessore dei trasporti, tra i dipendenti appartenenti alla V e VI fascia funzionale in servizio presso l'assessorato. Il suddetto personale sarà munito della tessera di cui al fac-simile allegato alla presente legge.

Il predetto personale espleta anche i servizi di polizia ferroviaria ai sensi dell'art. 71, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 15.

Qualora nello svolgimento della vigilanza sulla regolarità dei servizi vengano rilevati fatti che potrebbero compromettere la sicurezza dell'esercizio, il funzionario deve redigere immediatamente un rapporto che dovrà essere inviato, entro tre giorni, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio, con la richiesta di effettuare i prescritti accertamenti sulla sicurezza del veicolo o dei veicoli o del conducente.

Art. 16.

Al direttore o responsabile dell'esercizio di pubblici servizi di competenza regionale si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Contestualmente alla procedura delle intimazioni prevista dall'art. 92 per il direttore o responsabile dell'esercizio di pubblici servizi di competenza regionale verranno altresì applicate, ove del caso, nei confronti del titolare della concessione le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 17.

Il viaggiatore che senza averne dato preavviso al personale viaggiante risulti sprovvisto del documento di viaggio o fornito di documento di viaggio irregolare è tenuto al pagamento della tariffa evasa per l'intero percorso e di una sanzione amministrativa pari a dieci volte la tariffa medesima se l'infrazione è accertata su servizio extraurbano con doppio agente (guidatore e bigliettaio) e a venti volte se l'accertamento è avvenuto su autoservizio con agente unico.

Se tale accertamento avviene su un autoservizio urbano la sanzione amministrativa è di L. 10.000.

Le somme riscosse sono devolute all'impresa che esercita il servizio.

Art. 18.

All'accertamento delle irregolarità di cui all'art. 17 della presente legge ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell'ente, impresa od azienda esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dal concessionario, nell'ambito delle linee di trasporto gestite.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 19.

Per l'attuazione della presente legge, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, sono apportate le seguenti modifiche:

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione:

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (punto 25 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982)	L.	3.950.000.000
Cap. 03017. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (punto 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982)	»	800.000.000
Cap. 03019. — Fondo speciale costituito da assegnazioni statali per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (punto 3 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1982) . . .	»	19.291.000.000

13 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. 13020. — Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori (legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, modificata con legge regionale 22 marzo 1978, n. 23, art. 38, legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, e legge regionale 1° giugno 1979, n. 44, e art. 7 della presente legge)	L.	2.300.000.000
Cap. 13022 (nuova denominazione). — Contributi alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli autoferrotranvieri (decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 177, e legge regionale 16 gennaio 1981, n. 3, e art. 8 della presente legge) . .	»	1.650.000.000
Cap. 13025. — Contributi alle aziende pubbliche e private per investimenti (art. 11, legge 10 aprile 1981, n. 151, e art. 9 della presente legge)	»	19.291.000.000
Cap. 13026 (nuova istituzione) - (Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12). — Contributi regionali integrativi alle aziende pubbliche di trasporto per investimenti (art. 9, ultimo comma della presente legge)	»	800.000.000

Alle spese previste dall'art. 2 della presente legge si fa fronte attraverso l'utilizzo degli stanziamenti assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed iscritti sul capitolo 13002 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La spese per l'attuazione dell'art. 9 della presente legge fanno carico ai capitoli 13025 e 13026 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1982 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Alle spese previste sui capitoli 13002 e 13020 del bilancio della Regione per il 1982 si applicano per l'anno 1982 le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2.

Art. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 agosto 1982

ROJCH

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **17**.

Approvazione dello statuto della XI comunità montana denominata « Ogliastra ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della XI comunità montana denominata « Ogliastra ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 agosto 1982

ROJCH

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **18**.

Approvazione dello statuto della X comunità montana denominata « Delle Baronie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della X comunità montana denominata « Delle Baronie ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 agosto 1982

ROJCH

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **19**.

Modifiche ed integrazioni alla tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, recante: « Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 », già modificata ed integrata con legge regionale 27 luglio 1981, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A*, allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, già modificata ed integrata dalla legge regionale 27 luglio 1981, n. 23, è così ulteriormente modificata ed integrata:

Comprensorio n. 1 - *I zona*:

Comprende i comuni montani di Ittiri (in parte), Osilo, Ploaghe (in parte), Villanova Monteleone.

Comprensorio n. 2 - *II zona*:

Comprende i comuni montani di Badesi, Chiaramonti, Nulvi (in parte), Perfugas, Tergu, Viddalba.

Comprensorio n. 5 - *V zona*:

Comprende i comuni montani di Bessude, Bonorva, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Thiesi.

Comprensorio n. 13 - *XIII zona*:

Comprende i comuni montani di Escalaplano, Esterzili, Genoni (in parte), Laconi, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo.

Art. 2.

L'art. 1 degli statuti della I comunità montana denominata « Osilo - Ploaghe - Villanova Monteleone », della II comunità montana denominata « Su Sassu - Anglona - Gallura », della V comunità montana denominata « Del Logudoro » e della XIII comunità montana denominata « Sarcidano - Barbagia di Seulo », approvati rispettivamente con le leggi regionali n. 35 e n. 36 del 2 settembre 1980, n. 34 e n. 30 del 7 agosto 1981, è modificato in conformità al disposto del precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 agosto 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **20**.

Norme transitorie per l'applicazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, riguardante l'ordinamento della formazione professionale in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno formativo 1982-83, gli obiettivi generali della formazione professionale sono quelli fissati dalla nota di specificazione, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 40, che sta-

bilisce i bisogni formativi connessi con gli indirizzi e le direttive per l'elaborazione del programma di sviluppo economico e sociale 1980-82, approvati il 6 febbraio 1980 dal consiglio regionale.

Per l'anno formativo di cui al comma precedente, le procedure previste dalla *legge regionale 1° giugno 1979, n. 47*, operano in deroga dei termini per esse previsti.

Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale 1982-83, l'amministrazione regionale è autorizzata a gestire presso i propri centri di formazione professionale o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e gli organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, le seguenti attività:

a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;

b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo speciale europeo, sempreché già ammessi al contributo comunitario.

Per il finanziamento delle attività di cui al punto *a*) del comma precedente, vengono applicati i parametri in vigore per l'anno formativo 1981-82 salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale 1982-83.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 agosto 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **21**.

Concessione di premi per prestazioni di carattere eccezionale al personale di ruolo dell'amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di retribuire le prestazioni di carattere eccezionale che a causa della insufficienza degli organici il personale regionale di ruolo è stato chiamato a svolgere, durante la campagna antincendi per l'anno 1981, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in favore del personale della sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale, già appartenente alla carriera direttiva del soppresso ruolo tecnico delle foreste di cui alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, nonché del personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla legge medesima, compensi speciali per il servizio reso nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 1981.

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo nella misura forfettaria pari a L. 5.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle operazioni della stessa campagna antincendi.

Detta misura è maggiorata del cinquanta per cento, allorquando la prestazione del servizio ha luogo con l'uso del mezzo aereo.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati, in L. 15.000.000 per il personale appartenente al ruolo unico regionale e in L. 120.000.000 per il personale appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, gravano sul cap. 02016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 nel quale è presente la necessaria disponibilità.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 agosto 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. **22.**

Disposizioni relative al personale di ruolo dell'amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi di 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1982, in rapporto alla insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione della campagna stessa, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in deroga alle vigenti disposizioni e durante il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 1982, compensi per il lavoro straordinario reso nel limite massimo di 70 ore mensili, in favore del personale del ruolo unico regionale avente la qualifica di « esperto in scienze forestali », « sottufficiale forestale », « guardia forestale », « capo guardia giurata », « guardia giurata », « capo guardiacaccia » o « guardiacaccia ».

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo che sia stato ricompreso nei turni operativi della campagna antincendi ovvero abbia effettivamente partecipato alle operazioni di spegnimento degli incendi.

La disposizione del primo comma è estesa al personale del ruolo unico regionale, nonché al personale richiamato dall'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, limitatamente ad un numero di 12 unità complessive che siano state assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi alla funzionalità della campagna antincendi.

Art. 2.

Al personale indicato nel primo comma dell'art. 1, in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario ivi previsto, è corrisposto un compenso forfettario pari a L. 5.000 per ogni giornata di effettivo servizio con l'uso del mezzo aereo.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge sono quantificati in L. 300.000.000 e gravano sul cap. 02050 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno 1982; a favore di detto capitolo è stornata la somma di L. 300.000.000 dal cap. 02016 dello stesso stato di previsione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, quantificati in L. 60.000.000, gravano sul citato cap. 02016, ugualmente del bilancio della Regione per l'anno 1982, nel quale è presente la necessaria disponibilità.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 agosto 1982

ROJCH

(4645)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822820)